

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3392 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Mercogliano, con domicilio eletto presso Cristina Mercogliano in Roma, Via Giuseppe Prina, 24;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione costituente mobbing e/o generante la lesione generica dell'integrità psicofisica (danno biologico) quantificabile nella misura del 20%-25% in termini di danno biologico permanente, nonché un danno professionale ed un danno esistenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - assistente Capo della Polizia di Stato in quiescenza - ha rappresentato che, dopo l'entrata in servizio il 26.07.1985 nella Polizia di Stato, veniva assegnato al Commissariato di Polizia di Frontiera Aerea presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 1991, veniva assegnato alla squadra di P.G..

Al personale "aggregato" presso la Questura di Roma - Squadra Mobile, fino all'agosto 2003 era somministrata l'indennità di missione c.d. forfetaria, mente, dopo tale periodo, per

disposizione interne, l'Amministrazione dell'Interno ha ritenuto di modificare il trattamento di missione da "forfetario" in "giornaliero".

Nel settembre 2003, quasi tutte le sigle sindacali (SAP, SILP, CGIL, SODIPO, RINNOVAMENTO SINDACALE) diffusero fra il personale degli uffici dove prestava servizio il -OMISSIS-, un volantino intitolato "Lettera aperta al Dirigente", indirizzato sia al Dirigente della "Polaria" che al Direttore della V Zona, con cui si criticava l'eccessiva onerosità economica delle aggregazioni presso la Squadra Mobile di Roma del gruppo a cui apparteneva il -OMISSIS-, definito "Golden Boy".

In ragione della suddetta situazione di malcontento e di ritenuta disparità di trattamento tra coloro che venivano assegnati a missioni di tal genere e coloro che ne rimanevano estranei, nell'ottobre del 2003 si preferì estromettere il -OMISSIS- e la sua squadra dalle indagini, tanto che lo stesso colse l'occasione per usufruire delle accumulate ferie.

Al rientro in servizio il ricorrente, causa proprio l'ostilità manifestata da e fra i colleghi, cominciò ad accusare una serie di sintomi algici (-OMISSIS-) e -OMISSIS-, che lo costringevano a usufruire di un periodo di allontanamento per malattia dall'ambiente lavorativo, dal 12.11.2003 al 12.03.2004, salvo al suo rientro essere di fatto aggregato nuovamente, presso la Squadra Mobile di Roma, con gli stessi compiti investigativi di prima.

Contestualmente, a seguito di un raccolta firme, il -OMISSIS- veniva invitato a dimettersi dall'incarico di Segretario Locale S.I.U.L.P. (ruolo rivestito sin dal 2002) poiché ritenuto un "truffatore" in ragione agli emolumenti percepito per le citate missioni.

Nel novembre del 2004 le attività investigative si concludevano con una brillante operazione di polizia, esaltata anche dalle stampa locale. Il Capo della Polizia, soddisfatto dell'operato, formò in data 15.03.05 una lettera di compiacimento indirizzata a tutta la squadra mentre, in aggiunta, il -OMISSIS- ne riceveva una personale dal Dirigente.

In data 09 giugno 2004 veniva recapitata presso l'Ispettorato V Zona Polizia di Stato una lettera anonima con la quale si denunciava "una clamorosa appropriazione indebita alla Polizia di Frontiera di Fiumicino" evidenziando "il pazzesco e assurdo e soprattutto illegale" comportamento riservato dalla Pubblica Amministrazione a due colleghi della Polaria definiti "Golden Boys", destinatari in maniera esclusiva di un riconoscimento di indennità di missione fuori dall'ordinario.

Venne aperta a carico del -OMISSIS- sia una ispezione amministrativa che un procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Dopo circa sei mesi dalla data della suddetta lettera anonima, con missiva riservata dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Roma datata 31.01.05, il -OMISSIS- veniva formalmente diffidato alla "restituzione di tutte le somme percepite indebitamente per missioni effettuate a Roma, località di abituale dimora del dipendente"(...) il quale secondo la medesima missiva avrebbe avuto diritto soltanto "al rimborso documentato delle spese relative al consumo dei pasti". Veniva, di conseguenza, invitato a restituire la somma di Euro 26.722,76, somma "risultante da contabilità liquidate per missioni effettuate a Roma nel periodo giugno 2002/settembre 2003", entro 30 giorni dalla data della missiva medesima.

Il -OMISSIS-era residente e dimorante nella circoscrizione di Ostia e per tale evenienza, a mente delle note circolari in materia, in caso di impiego in uffici diversi da quelli esistenti nella circoscrizione, aveva diritto a percepire la prevista indennità di missione.

La suddetta missiva cagionava un malore al ricorrente, tanto da necessitare di essere accompagnato al pronto soccorso di Ostia, con diagnosi di "-OMISSIS-", con prognosi di 3 (tre) giorni s.c., malattia che si protraeva fino al 18.07.2005: diagnosi che rifletteva lo stato del ricorrente, logorato da una oggettiva situazione lavorativa stressante dal punto di vista logistico e, soprattutto, di relazione con i colleghi.

In costanza di malattia, il -OMISSIS-era costretto a presentare, in data 11.04.2005, regolare ricorso gerarchico al Capo della Polizia per l'annullamento, revoca e/o modificazione della riservata amministrativa dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Roma datata 31.05.05.

Nel frattempo, il 22.04.2005, il -OMISSIS-riceveva dal Dirigente della Polizia una lettera di compiacimento per le indagini svolte dallo stesso in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma, culminante con l'ottenimento di 18 provvedimenti restrittivi.

In pendenza dei termini del ricorso gerarchico di cui al punto 16 del presente atto, con foglio del 02.08.2005, la Direzione Interregionale della Polizia di Stato Lazio-Abruzzo-Sardegna, Servizio Ispettivo, disponeva "i necessari accertamenti al fine di individuare elementi utili ad acclarare la sussistenza del presupposti al percepimento della indennità di missione" da parte del -OMISSIS-e del gruppo a cui apparteneva, dandone specifico mandato al Primo Dirigente della P.S..

Il 19.07.2005, il -OMISSIS-rientrava in servizio, senza essere assegnatario di alcun incarico fino al 23.09.2005, venendo, di fatto, anche demansionato, poiché assegnato all'Ufficio Risorse Umane, Sottosezione Pratiche Sanitarie, sino al 22 novembre 2005.

A seguito dell'avvenuto demansionamento e dell'ispezione amministrativa svoltasi negli uffici della Polizia, il -OMISSIS-si rivolgeva alle cure della dr.ssa Corsi, psichiatra del DSM di Ostia, la quale prescriveva terapia farmacologica, consigliando di rivolgersi ad un centro anti-mobbing ed, in particolare, al Centro per lo Studio, Valutazione e Terapia del Mobbing presso il Policlinico "Umberto I": tale struttura gli diagnosticava una "-OMISSIS-, con "mobbing ipotizzabile" (cfr. doc. 52 di parte ricorrente). Il 13 ottobre 2005, veniva colto da: "-OMISSIS-" e gli venivano concessi giorni 7 di malattia poi protrattasi fino al 24.01.2006.

Alla fine di ottobre 2005, il ricorrente veniva invitato dall'Ufficio Amministrativo della Polizia, a ritirare una somma di Euro 3.000,00 circa, per indennità di missione svolta a Roma presso la Squadra Mobile per le indagini sopra riferite, autorizzata e determinata con gli stessi criteri e modalità (ovvero regime forfetario) di quella precedente per la quale stava subendo la diffida alla restituzione.

Nel frattempo, il periodo compreso fra ottobre e dicembre 2005, veniva caratterizzato da iniziative sindacali, in cui la vicenda del -OMISSIS-veniva addirittura citata quale esempio di cattiva gestione della Pubblica Amministrazione nei confronti di dipendenti onesti e lavoratori.

L'ispezione amministrativa si concludeva con una informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

In data 07.01.06, mentre il -OMISSIS-si trovava in malattia, veniva (con ordine di servizio del 07.01.2006 del dirigente la Polaria) assegnato al costituente gruppo antiabusivismo, quando, di contro, Dirigente della V Zona, informava il Dirigente del -OMISSIS-che "motivi di opportunità inducono ad adottare, seppur temporaneamente, un provvedimento di ricollocazione" del dipendente "in un altro ufficio di codesta Polaria, assecondandone eventualmente le rispettive aspirazioni".

A seguito della citata informativa, il -OMISSIS-era iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640, comma 2, c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato), per la questione afferente la legittimità dei rimborsi percepiti per gli anni 2002/2003 a titolo di missioni effettuate.

Successivamente, nel periodo compreso dal 26/05/2006 al 30/05/2006, fu degente presso il Servizio Speciale Day Hospital Psichiatrico del Policlinico "Umberto I" di Roma, in cui, nell'ambito della valutazione del mobbing, eseguiva tests neuropsicologici, colloqui clinici, e veniva dimesso con diagnosi di: "-OMISSIS-", a cui faceva seguito in data 18/07/2006: "La valutazione medico-legale ... consente di ritenere: sostenibile un nesso di casualità tra la patologia obiettiva riscontrata e la condizione lavorativa avversiva - mobbing" (cfr. doc. 99 e 100 di parte ricorrente).

Il 06.06.06, in occasione della notifica del rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Roma riguardante la restituzione delle somma percepite per indennità di missione, veniva colto da -OMISSIS- con prognosi di giorni 5. Di conseguenza nel luglio 2006 il -OMISSIS-si vedeva costretto a presentare ricorso (RG n. 7529/2006: pendente) dinanzi il Tar del Lazio, avverso il decreto di rigetto da parte del Capo della Polizia sul precedente ricorso gerarchico. In corso di causa, veniva emesso un provvedimento con il quale si annullava in via di autotutela il provvedimento di restituzione delle somme a titolo di missione.

Subito dopo, dal 06.07.2006 al 18.11.2006, il -OMISSIS-veniva posto in aspettativa per malattia.

Il 18 agosto 2006 il S.I.U.L.P. si occupava nuovamente del caso del -OMISSIS-e del suo gruppo, con un comunicato firmato dal Segretario di Base intitolato "Giudiziaria: figli di un Dio minore", nel quale si denunciava la situazione stressante del gruppo di -OMISSIS-e l'inibizione opprimente da parte dell'Amministrazione delle loro azioni.

A seguito di accesso agli atti, l'interessato accertava che fin dal 2005 ai competenti Uffici era chiara la posizione del -OMISSIS-e la sua legittimità al percepimento delle somme per indennità di trasferta, in quanto consapevoli che il medesimo era residente in Ostia Lido e non a Roma.

A seguito dei descritti fatti, in data 16 gennaio 2007 al -OMISSIS-veniva comunicato il diniego ad un prestito personale richiesto per il tramite del proprio superiore motivato sulla circostanza che, causa le vicissitudini amministrative in cui era coinvolto egli non aveva la piena disponibilità del proprio stipendio.

A causa delle su citate vicissitudini lavorative ed economiche, il 09.01.2007 il -OMISSIS-subiva l'acuirsi della sintomatologia psichica che lo conduceva alla pronuncia da parte della CM0 di Roma, in data 28.05.08, di "permanentemente non idoneo al servizio di P.S."

Il 16 aprile 2007 il S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) diffondeva un comunicato intitolato "Cercasi poliziotti disperatamente..." nel quale veniva denunciato il comportamento della P.A., nel demansionare il gruppo del-OMISSIS-.

Il 15.05.2007 il Pubblico Ministero chiedeva al G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti responsabili del reato art. 590 c.p., in quanto: "Dagli atti del fascicolo emerge che la patologia -OMISSIS- di cui soffre la p.o." ovvero il-OMISSIS-, "è riconducibile allo stato di agitazione e preoccupazione legato alla vicenda che lo vede indagato per presunte truffe ai danni dello Stato e non a violazione di normativa antinfortunistica ovvero a singole condotte colpose" (cfr. doc. 109 di parte ricorrente).

Tra l'agosto ed il novembre 2007, la vicenda del -OMISSIS-costituiva oggetto di articoli di giornale ed interrogazioni parlamentari.

Il 20.02.2008 i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Civitavecchia, chiedevano al G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale (R.G. nr. 7236/05 ) a carico del -OMISSIS-in ordine al reato di cui all'art. 640 II co. c.p. e, quindi, il 5 marzo 2008 il G.I.P. del Tribunale Penale di Civitavecchia, archiviava il procedimento penale indicato.

A seguito di un accesso agli atti, con lettera datata 19.09.2008 l'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Roma comunicava al -OMISSIS-che erano stati rivisti "i conteggi relativi alle missioni effettuate a Roma nel periodo giugno 2002 - settembre 2003 ... e constatato che secondo le disposizioni in vigore il Sig. -OMISSIS- non deve alcuna somma".

Il 18.08.2008 il G.I.P. disponeva l'archiviazione del procedimento contro ignoti R.G. n. 5436/07.

In data 05 Marzo 2008 veniva archiviato il procedimento penale (scaturito dall'ispezione amministrativa ) a carico del -OMISSIS-e il suo gruppo per i reati di cui all'art. 640 2 co c.p..

Il 14 novembre 2008 il G.I.P. del Tribunale Penale di Roma, nel rigettare l'opposizione all'archiviazione presentata dai legali del-OMISSIS-, stigmatizzava le circostanze che avevano caratterizzato la vicenda.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affermato che il comportamento illegittimo della P.A. si è concretizzato, nel tempo, in azioni e omissioni forieri di danni all'integrità psicofisica del ricorrente, tanto che lo stesso veniva definitivamente riformato con Provv. del 28 maggio 2008, recante la seguente patologia: "-OMISSIS- in trattamento farmacologico".

Il Centro di Clinica per lo Studio, la Valutazione e la Terapia delle Patologie Mobbing Correlate dell'Università "La Sapienza" di Roma, in data 11.10.2005, è pervenuto alla conclusione che per il -OMISSIS-si può "ritenere ipotizzabile un nesso di casualità tra la patologia obiettiva riscontrata e la condizione lavorativa avversa". Nella successiva valutazione del 18.07.2006, lo stesso Centro ritiene sostenibile un nesso di casualità tra la patologia obiettiva e la condizione lavorativa avversativa-mobbing del-OMISSIS-, informandone l'Autorità Giudiziaria competente.

Valutazione analoga a quella espressa dalla Dott.ssa Margherita Pinto, nella qualità di P.M. incaricata del procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p., la quale, nel chiedere al G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia l'archiviazione del procedimento penale, affermava che l'infermità patita dal -OMISSIS- non era riconducibile a singole condotte colpose di persone che non avevano osservato le norme antinfortunistiche, ma il danno "riconducibile allo stato di agitazione e preoccupazione legato alla vicenda che lo vede indagato per presunte truffe ai danni dello Stato", ovvero alla condotta posta in essere dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si è mossa sull'erroneo presupposto che il ricorrente era dimorante stabilmente in Roma e che per ciò stesso non aveva diritto alla relativa indennità di missione: ammesso e non concesso che un simile errore sia stato determinato e indotto dalla denuncia anonima cui era stata destinataria, la medesima aveva tutti gli strumenti per immediatamente confutare tale affermazione; invece, ha avviato indagini amministrative e contabili, ravvisando ipotetiche commissioni di reato per falso e/o truffa nei fogli di viaggio prodotti dal -OMISSIS- a sostegno del pagamento delle missioni, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Ciò ha comportato, per il dipendente, l'onta dei colleghi che lo hanno additato come truffatore. Inoltre, l'interessato è stato allontanato dal proprio sindacato ed ha subito un demansionamento, oltre a dover sopportare gli oneri economici necessari al fine di difendersi.

Tutto ciò ha costituito il presupposto dell'insorgere e del mantenimento della patologia che lo ha portato ad essere riformato.

Il comportamento tenuto dalla P.A. costituisce mobbing, consistente in attività vessatorie, correlate a comportamenti anche omissivi da parte di organi preposti gerarchicamente al dipendente, con vari metodi di violenza psicologica, quali quelli subito dal -OMISSIS-, concretizzatisi nella sottrazione ingiustificata di incarichi, nella riduzione del ruolo e della funzione posseduta sino ad arrivare alla formale attribuzione di incarichi banali e di scarso livello, cagionando una profonda umiliazione dell'interessato sino al manifestarsi della grave patologia che lo ha condotto alla riforma.

La relazione medico-legale redatta dal Prof. A. riconnette la patologia oggetto della perdita dell'idoneità a poliziotto come generata dalle azioni illegittime, pretestuose ed infondate poste in essere dall'Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni: - Euro 100.000,00 a titolo di danno esistenziale ovvero danno non patrimoniale collegato ad un oggettivo deterioramento delle personali condizioni di vita del -OMISSIS-; - Euro 380.000,00 a titolo di danno alla professionalità e perdita di chance, in ragione di tutte le retribuzioni che avrebbe percepito qualora fosse giunto all'età pensionabile ed il maggior importo che avrebbe percepito a titolo di pensione e di liquidazione, calcolato sulla vita media di 80 anni (ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata da una espletanda CTU contabile: richiesta dall'interessato); - Euro 10.000,00 forfetariamente determinata a titolo di demansionamento subito durante il rapporto di lavoro aggiunto al periodo di inoperatività, ovvero in assenza di incarichi; - Euro 57.075,17 a titolo di danno biologico quantificato nella misura del 25% secondo la perizia medico-legale redatta dal Prof. A. (salva diversa valutazione del giudice adito sulla base dei risultati di una espletanda CTU medico-legale: richiesta dall'interessato).

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

All'udienza del 21 luglio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesti con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica e con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio (cfr. Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n.4135; e 19 marzo 2013, n.1609).

Con particolare riferimento all'elemento psicologico dell'azione del datore di lavoro, va rilevato che la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precise finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing (cfr. Cons. Stato.Sez.III, 5 febbraio 2015,n.576; Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n.813).

Premesso quanto appena rilevato, va considerato che dalla relazione redatta nel settembre del 2010 dal dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera Area di Fiumicino (prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente) emergono elementi che inducono ad escludere la ricorrenza dei presupposti utili per configurare le ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione contestate da parte ricorrente.

Infatti, l'Amministrazione risulta aver assunto le iniziative contestate dal -OMISSIS-al fine di accertare se gli emolumenti che il medesimo aveva percepito gli spettavano o meno in quanto tale circostanza, all'epoca dei fatti, non era pacifica alla luce della normativa di riferimento, posto che l'interessato ha beneficiato della c.d. "indennità di missione" poco dopo che era entrata in vigore la normativa con la quale era stato previsto tale emolumento per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato.

Del resto, in giudizio non è stato contestato quanto affermato dalla parte resistente circa le difficoltà interpretative della disciplina di riferimento.

Ciò posto, non è addebitabile all'Amministrazione il fatto che i citati dubbi abbiano costituito il pretesto utilizzato da alcuni colleghi del ricorrente per rivolgergli attacchi legati alla sua posizione sindacale ed al malcontento per il trattamento di maggior favore di cui si riteneva egli beneficiasse (cfr. la circostanza che ha dato origine alla vicenda, costituita da un volantino diffuso presso gli uffici della "Polaria" da tutte le sigle sindacali con l'eccezione di quella nell'ambito della quale egli rivestiva importante incarico).

Proprio per tali ragioni e a causa delle segnalazioni che ne seguirono, l'Amministrazione ha avviato accertamenti all'esito dei quali, inizialmente, fu effettuata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e fu avviata procedura di recupero di ciò che sembrava essere stato indebitamente percepito dall'interessato.

Da ciò deriva che la vicenda e i descritti avvenimenti non risultano trovare in condotte mobizzanti dell'Amministrazione.

Infatti, come correttamente rilevato in giudizio dall'Amministrazione resistente, durante il rapporto di lavoro intercorso nel periodo 2002 - 2008, emerge che: - il -OMISSIS-è stato aggregato alla Squadra Mobile della Questura di Roma per lo svolgimento di delicate indagini concluse con importanti risultati, anche grazie all'attività e all'impegno del ricorrente, oggetto di espresso riconoscimento; - il -OMISSIS-ha goduto di stima e considerazione, come emerge dai rapporti annuali predisposti dai suoi superiori e dalle attestazioni che lo hanno riguardato; - gli accertamenti svolti al fine di stabilire se la c.d. "indennità di missione" percepita dall'istante era effettivamente dovuta sono stati svolti nell'ambito di attività di controllo posta in essere a fronte dell'incertezza legata alla normativa di riferimento.

L'assenza di un intento persecutorio è confermata dal fatto che l'Amministrazione, dopo l'avvio del procedimento di recupero, non ha assunto iniziative utili per ottenere il pagamento, anche quando ne avrebbe avuto la possibilità dopo che il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente nell'ambito del citato giudizio proposto avverso il decreto con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico contro la nota con la quale il -OMISSIS-era stato invitato a restituire quanto percepito.

La decisione cautelare del TAR Lazio conferma ulteriormente che non era chiara la situazione avente ad oggetto la spettanza o meno degli emolumenti erogati al -OMISSIS-durante il periodo di aggregazione presso la Squadra Mobile.

Comunque, dopo le prime verifiche, l'Amministrazione ha disposto ulteriori accertamenti che hanno comportato l'annullamento in autotutela della nota con la quale era stata chiesta la restituzione della somma di Euro 26.722,26.

Per quanto concerne gli incarichi affidati negli anni 2005 e 2006, dagli atti di causa emerge che le scelte dell'Amministrazione sono state legate all'esigenza di assegnare l'interessato ad uffici che gli consentissero di svolgere funzioni compatibili con le sue condizioni di salute (cfr. dalla relazione redatta nel settembre del 2010 dal dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera Area di Fiumicino (prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente).

Quanto sopra rilevato induce ad affermare che, nel caso di specie, la sequenza degli atti e dei comportamenti indicati dal ricorrente non presenta i caratteri di pervicace, continuativa e sistematica volontà del datore di lavoro di discriminare, emarginare ed estromettere il dipendente dalla vita lavorativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

n. 1/1